



Comune di
ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

COPIA

Deliberazione n. **02**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento Imposta Comunale Sugli Immobili

L'anno **DUEMILASEI** addì **VENTITRE** di **GENNAIO** ore **21:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a sessione ordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	CISI PIERO ANGELO	X	
2	MARCHETTI SILVIO	X	
3	CIAMBARELLA STEFANO	X	
4	BALDUZZI ANDREA	X	
5	BISCEGLIA MICHELE	X	
6	FAZIO FRANCO		X
7	ROSSETTI PAOLO	X	
8	TRAVERSA VALTER	X	
9	BALDUZZI RICCARDO	X	
10	BALDUZZI MARIO	X	
11	CALDIROLA PIERO		X
12	TORTI TIZIANO		X
13	SOLDINI LUCIA	X	
	TOTALI	10	03

Partecipa l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **RONCHI Dott.ssa SIMONA** il quale provvede alla redazione del presente verbale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Piero Angelo CISI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato il D.Lgs 504/92 e smi, con il quale, a decorrere dall'anno 1993, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili,
- Visto il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e smi : *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. “*
- Dato atto che con l'art. 1 comma 155 della Legge 23/12/2005 nr. 266 (Finanziaria 2006) il termine di approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2006 è stato prorogato al 31/03/2006,
- Precipitato che ai sensi dell'art. 27 comma 8 Legge 448/2001 il termine per approvare i Regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.
- Dato atto che l'art. 59 del D.Lgs 446/97 e smi concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili,
- Ravvisata la necessità di provvedere alla adozione del regolamento di cui trattasi,
- Visto lo schema di Regolamento ICI allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 267/00 e smi,

Con voti favorevoli nr. 10 su nr. 10 Consiglieri presenti e votanti resi in forma palese

DELIBERA

1. Approvare con riferimento all'art. 59 del D.Lgs 446/97 e smi il Regolamento Comunale concernente l'Imposta sugli Immobili (ICI) che, composto di nr. 21(ventuno) articoli, si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti all'avvenuta esecutività del presente Regolamento.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 1° comma D.Lgs 267/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ombretta Buffadossi

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Cisi Piero Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ronchi Dott.ssa Simona

PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio a cura del messo comunale per gg. 15 dal 31/01/2006

Alzano Scrivia, li 31/01/2006.

Il Segretario Comunale
F.to Ronchi Dott.ssa Simona

Copia conforme all'originale , rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Alzano Scrivia, li 31/01/2006.

Il Segretario Comunale
Ronchi Dott.ssa Simona

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' :

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 10 Febbraio 2006

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- perché decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Alzano Scrivia, li 14/02/2006.

Il Segretario Comunale
F.to Ronchi Dott.ssa Simona



IE DI ALZANO SCRIVIA

Piazza P. Bassi n° 23 - 15050 ALZANO SCRIVIA (AL)

Tel./Fax 0131-854382 - P.IVA 00377080064

e-mail alzano.scrivias@ruparpiemonte.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/97 e smi)

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell' ICI integrando la specifica disciplina legislativa in materia ed è adottato in attuazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA

Presupposto dell' imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio nel Comune, a qualsiasi uso destinatori ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta la attività dell' impresa.

ART. 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell' imposta di cui all' articolo 2 del presente regolamento:
 - a) per **fabbricato** si intende l' unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l' area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all' imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per **area fabbricabile** si intende l' area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali a prescindere dall'attuazione dei piani attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell' art. 9 del D.Lgs. 504/92 e smi, sui quali persiste l' utilizzazione agro – silvo –pastorale mediante l' esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi cultura ed all' allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall' art. 9, comma 1 del D.Lgs. 504/92, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un' area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
 - c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all' esercizio delle attività indicate nell' articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine del applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all' esercizio delle attività indicate nell' articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti

sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell' imposta sono il proprietario di immobili di cui all' articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfice, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l' attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all' articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 504/92 e smi, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell' anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l' imposta è dovuta dall' assegnatario dalla data di assegnazione;
4. L' assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere le veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. L' imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all' articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L' imposta non si applica agli immobili di cui all' articolo 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall' istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell' anno cui l' imposta si riferisce.

ART. 6

BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell' imposta è il valore degli immobili descritti agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 Agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994 n.701 , con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i **fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3**, non iscritti a catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti e censiti.
5. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.
6. In caso di: **utilizzo edificatorio dell'area, di demolizione di fabbricato e ricostruzione del medesimo, di interventi di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della Legge 5 agosto 1978 n. 457**, la base imponibile è data dal solo valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all' ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell' anno di imposizione, il moltiplicatore previsto dalla legge.
8. Al fine di ridurre al massimo l' insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali correnti delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d' estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate secondo le normative vigenti.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d' estimo i redditi domenicali sono rivalutati secondo le normative di legge.
11. Per **gli immobili di interesse storico ed artistico** sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile é costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l' applicazione della tariffa d' estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale é sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all' articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza é espressa in metri quadrati, ai fini dell' applicazione della su indicata norma agevolativa é necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL' IMPOSTA

1. La determinazione della misura dell' aliquota é stabilita dal Comune, con deliberazione dell' organo competente da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto 01 Gennaio (art. 27 comma 8 Legge 448/2001) Se la deliberazione non é adottata entro tale termine, si considera applicabile l' aliquota stabilita nel decorso anno.
2. L' aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all' abitazione principale, o di alloggi non locati; l' aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L' imposta é determinata applicando alla base imponibile l' aliquota vigente del Comune.

4. Il Comune può deliberare una aliquota maggiorata, comunque non superiore al sette per mille, con riferimento ai casi di alloggi non locati per un periodo superiore all' anno.
5. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l' unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all' ultimo gettito annuale realizzato.
6. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare MEF nr. 3/DPF/2003 del 16/04/2003.

ART. 8

ESENZIONI

1. Sono esenti dall' imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell' ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento, dalla Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all' art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5/bis del DPR. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all' esercizio di culto, purché compatibili con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali é prevista l' esenzione dell' imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) i fabbricati che, dichiarati inabitabili o inagibili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' art. 87 del comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222.
2. L' esenzione spetta per il periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 9

RIDUZIONE E DETRAZIONE DI IMPOSTA

1. L' imposta é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell' anno durante il quale sussistono dette condizioni. L' inagibilità o inabitabilità é accertata dall' ufficio tecnico comunale con perizia il cui costo é a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi delle Legge 4/1/1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all' uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all' integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all' ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell' imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all' ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L' eliminazione della causa ostativa all' uso dei locali é portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all' art. 11 del presente regolamento.
3. L' aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell' attività la costruzione e l' alienazione di immobili.
4. Dalla imposta dovuta per l' unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si operano le detrazioni previste dalla legge fino alla concorrenza del loro

ammontare rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le agevolazioni per le abitazioni principali sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso, con atto scritto e registrato presso l'Agenzia delle Entrate avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta oppure in linea collaterale entro il 2° grado, a condizione che le utilizzino come abitazione principale. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia ICI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla abitazione nella quale il soggetto dimora abitualmente. Pertanto si intendono per pertinenze il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito dal D.Lgs. n° 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui sopra nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i. l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di €. 103,29.-, di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a €. 258,23.-, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
7. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a €. 258,23.- e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non

può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

8. Ai fini dell' applicazione dell' aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all' art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta ed in linea collaterale entro il 2° grado di parentela.
9. L' unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente viene assimilata alla abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 10

TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all' imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 25.822,84.- e con le seguenti condizioni:
 - a) del 70 per cento dell' imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 25.822,84.- e fino a €. 61.974,83.-;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €. 61.974,83.- e fino a €. 103.291,38.-;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €. 103.291,38.- e fino a €. 129.114,23.-;
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l' importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel 1 comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell' articolo 5 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall' art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell' assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell' anno successivo.

ART. 11

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L' imposta è dovuta dai soggetti indicati nell' art. 4 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell' anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell' articolo 4 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell' imposta complessivamente dovuta al Comune per l' anno in corso in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell' imposta dovuta e calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite per l'anno precedente, la seconda entro il 20 dicembre, a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un' unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata l' imposta dovuta per l' intero anno in corso. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l' immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
3. L' imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall' imposta ai sensi dell' articolo 8 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegirà in diverso ammontare dell' imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste del presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell' imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell' art. 1117, n. 2 del C.C. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un' autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall' amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Le dichiarazioni ed i versamenti al concessionario devono essere eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
6. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall' evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola

individuazione dell' unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l' imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell' eventuale decreto di assegnazione dell' immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell' immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell' immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.
8. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti di cui al presente articolo, per situazioni particolari individuate con apposita deliberazione.

ART. 12

LIQUIDAZIONE

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 11, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all' ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l' imposta.

ART. 13

ACCERTAMENTO

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l' imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione della maggiore imposta dovuta oltre alle sanzioni ed interessi.
2. Ai fini dell' esercizio dell' attività di liquidazione ed accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai

contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed accertamenti rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell' istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ART. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell' imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta , sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell' articolo 11, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell' avviso di accertamento o di liquidazione, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui l' avviso di liquidazione o l' avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 16

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell' articolo 17. Per le aree divenute inedificabilità il rimborso spetta limitatamente all' imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall' ultimo acquisto per atto tra vivi dell' area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per

almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

ART. 17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l' omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,64.-.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l' omissione o l' errore attengono a elementi non incidenti sull' ammontare dell' imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,64.- a €. 258,23.-. La stessa sanzione si applica per la violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata , incompleta o infedele compilazione.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all' ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura 2,5 e per cento per ogni semestre compiuto.
7. Per l' omessa comunicazione di cui all' articolo 11, comma 7, si applica la sanzione amministrativa stabilita tra un minimo di €. 103,29 ad un massimo di €. 516,46.

ART. 18

CONTENZIOSO

1. Contro l' avviso di liquidazione, l' avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l' istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 19

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti, è applicabile l' istituto dell' accertamento con adesione secondo le modalità previste dal D.Lgs 19 Giugno 1997 nr. 218 e smi.

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all' ufficio tributi.

ART. 21

Il presente regolamento entra in vigore il **01/01/2006**.